REGOLAMENTO (CEE) N. 2854/71 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1971

relativo alla modifica, in materia di nomenclatura tariffaria nel settore delle carni suine, dei regolamenti n. 204/67/CEE, (CEE) n. 2403/69, (CEE) n. 2275/71 e (CEE) n. 2630/71

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 [2], in particolare il suo articolo 8, il suo articolo 10, paragrafo 4, il suo articolo 12, paragrafo 1 ed il suo articolo 15, paragrafo 5, primo comma, e paragrafo 6,

considerando che la nomenclatura tariffaria è stata modificata, in particolare per quanto concerne le posizioni 02.05 e 15.01 A della tariffa doganale comune, dal regolamento (CEE) n. 2727/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 ; che pertanto ne risulta in taluni casi una classificazione tariffaria modificata dei prodotti del settore delle carni suine ;

considerando che è necessario adattare di conseguenza il regolamento n. 204/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967 [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1620/71 [4], il regolamento (CEE) n. 2275/71 della Commissione, del 25 ottobre 1971 [5], il regolamento (CEE) n. 2403/69 della Commissione, del 1° dicembre 1969 [6], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1438/70 [7], ed il regolamento (CEE) n. 2630/71 della Commissione, del 10 dicembre 1971 [8] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nell'allegato I del regolamento n. 204/67/CEE, negli allegati A e B del regolamento (CEE) n. 2275/71 e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2630/71, la designazione dei prodotti relativa alla sottovoce 02.05 della tariffa doganale comune è sostituita dalla designazione seguente :

« Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, né estratto mediante solventi, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato. »

2. Nell'allegato I del regolamento n. 204/67/CEE, negli allegati A, B e C del regolamento (CEE) n. 2275/71, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2403/69 e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2630/71, la designazione dei prodotti alla sottovoce 15.01 della tariffa doganale comune è sostituita dalla designazione seguente :

« Strutti, altri grassi di maiale e di volatili, pressati, fusi o estratti mediante solventi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.
(3) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2840/67.
(4) GU n. L 169 del 28. 7. 1971, pag. 9.
(5) GU n. L 240 del 26. 10. 1971, pag. 7.
(6) GU n. L 303 del 3. 12. 1969, pag. 6.
(7) GU n. L 160 del 22. 7. 1970, pag. 20.
(8) GU n. L 272 dell'11. 12. 1971, pag. 11.